

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Lo studente accede all'Esame di Stato con un punteggio, detto appunto di credito scolastico, che deriva dalla somma del credito scolastico e del credito formativo.

Il credito scolastico è un patrimonio di punti assegnato dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di studi ad ogni studente.

Nel rispetto della C. M. n. 77 del 24-03-99, del D. M. n. 42 del 22-05-07, il credito scolastico da attribuire agli alunni in sede di scrutinio finale sarà espresso, con numero intero, tenendo conto di:

- Media dei voti
- Assiduità nella frequenza scolastica
- Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo didattico-educativo e alle attività complementari ed integrative;

Dall'anno scolastico 2018/19 entrano in vigore le nuove disposizioni del decreto legislativo n. 62 del 7 aprile 2017, che ha apportato le seguenti modifiche:

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO		
	Classe III	Classe IV	Classe V
M=6	7 -8	8 – 9	9 -10
6<M≤7	8 – 9	9 -10	10 – 11
7<M≤8	9 – 10	10 – 11	11 – 12
8<M≤9	10 – 11	11 – 12	13 – 14
9<M≤10	11 - 12	12 - 13	14 - 15

Credito e abbreviazione per merito

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all'esame), il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti, qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari o superiore a nove decimi; qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari a otto decimi, sono attribuiti quattordici punti. (art. 11 O.M. 67 del 31 marzo 2025, comma 4 lett.b)

Inoltre:

- Qualora un alunno, con giudizio sospeso nello scrutinio di giugno, venga ammesso all'anno successivo, nella seduta dello scrutinio di fine agosto, gli verrà attribuito il punteggio minimo della banda;
- Non si attribuisce alcun credito per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva;
- **Per l'ammissione all'esame di stato è necessario possedere i seguenti requisiti:**

- ✓ **voto SEI di tutte le materie** (il voto minimo è la **sufficienza**). Tuttavia, secondo quanto previsto dal D.L. 13 aprile 2017, n162, "*nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo*");
- ✓ **voto SEI in condotta** (il voto in condotta deve essere almeno sufficiente). In questo caso, lo studente dovrà presentare un elaborato critico su tematiche di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal Consiglio di classe e discusso all'orale (art.22 c.2 lettera c O.M. 67 del 31/03/2025).
- ✓ frequenza per almeno 3/4 del monte ore annuale (1056 ore).
- ✓ partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle **prove** predisposte dall'**INVALSI**
- ✓ svolgimento delle attività di **PCTO** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Il punto massimo di oscillazione sarà assegnato dal Consiglio di Classe con la presenza del voto di comportamento pari o superiore a nove decimi (legge 1° ottobre 2024, n. 150)

Credito candidati esterni

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al dlgs 62/2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per i casi particolari vedi art. 11 O.M. 67 del 31 marzo 2025, comma 8.